

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

CIX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	1433
Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). 3829);		PREZIOSI OLINDO . . . . .	1433
PINTUS: Disposizioni in materia di protesto di cambiali e di altri titoli. (2149);		Riduzione delle tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento, effettuate in base alla legge 18 ottobre 1955, n. 908. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). . . . .	1434
SPADAZZI: Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento di effetti cambiali. (3647) . . . . .	1428	PRESIDENTE . . . . .	1434, 1435
PRESIDENTE . . . . .	1428, 1429, 1430	GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i> . . . . .	1434
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	1428, 1429, 1430	MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	1435
ANDREUCCI . . . . .	1428	<b>Proposte di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
GUERRIERI EMANUELE, <i>Relatore</i> . . . . .	1428, 1429	Senatore CAPALOZZA: Modificazioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti, documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). . . . .	1435
BREGANZE . . . . .	1428, 1429	PRESIDENTE . . . . .	1435, 1436
KUNTZE . . . . .	1429, 1430	BREGANZE, <i>Relatore</i> . . . . .	1435, 1436
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	1436
Concessione di un'indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (4481) . . . . .	1430	ANDREUCCI . . . . .	1436
PRESIDENTE . . . . .	1430, 1432, 1433		
BISANTIS, <i>Relatore</i> . . . . .	1430		
BREGANZE . . . . .	1432		
ANDREUCCI . . . . .	1432, 1433		
PINNA . . . . .	1433		

---

La seduta comincia alle 18.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (Approvato dal Senato) (3829); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pintus: Disposizioni in materia di protesto di cambiali ed altri titoli (2149); Spadazzi: Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento di effetti cambiari (3647).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » e delle proposte di legge: « Disposizioni in materia di protesto di cambiali e di altri titoli », d'iniziativa del deputato Pintus; « Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento di effetti cambiari », d'iniziativa del deputato Spadazzi.

L'onorevole Sottosegretario mi ha chiesto di poter proporre alcune modificazioni di mero coordinamento al disegno di legge in esame, di cui già abbiamo votato i singoli articoli. Ne ha facoltà.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Perché possa considerarsi completamente coordinata questa legge, proporrei di inserire due frasi agli articoli 4 e 6, frasi che non alterano assolutamente il contenuto sostanziale degli articoli stessi, già approvati dalla Commissione. Però, essi servono a chiarire meglio, per evitare possibili equivoci in sede d'interpretazione.

All'articolo 4, primo periodo, è detto: « L'atto di protesto è redatto in ogni caso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 71 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 ». Poiché c'è un altro regio decreto che detta norme sul contenuto del protesto, pregherei di voler aggiungere la citazione dell'articolo 63 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. In questo modo la norma di legge contenuta nell'articolo 4 diventa quanto mai precisa e non si altera affatto il contenuto sostanziale dell'articolo 4 già approvato.

La chiarificazione che propongo all'articolo 6 è la seguente: il primo periodo di questo articolo dice: « Per il provvedimento di cui all'articolo 5 della presente legge si deve tener conto di una equa ripartizione tra le due categorie ». È evidente che questo accenno alle due categorie riguarda la categoria dei notai e quella degli ufficiali giudiziari. Bisognerebbe, però, dirlo per evitare che insorgano dei dubbi e che la norma s'intenda riferita anche alla categoria dei segretari comunali. Perciò, dopo la parola « categorie »

propongo di aggiungere le parole: « dei notai e degli ufficiali giudiziari ».

Anche questa è una modifica di carattere assolutamente formale, che non altera in nessun modo il contenuto dell'articolo 6 già approvato dalla Commissione.

ANDREUCCI. Quest'ultimo è pur sempre un emendamento.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. L'aggiunta potrebbe anche considerarsi superflua, perché c'è il riferimento all'articolo 5 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché il testo dice « tra le due categorie », si tratta soltanto di specificare che sono quelle dei notai e degli ufficiali giudiziari.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Quindi non c'è ombra di dubbio.

ANDREUCCI. Il dubbio lasciamolo chiarire al Ministero.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Per il Ministero non c'è dubbio, ma il chiarimento è opportuno.

BREGANZE. Mi permetto far presente che all'ultimo comma dell'articolo 4 dove si disciplina il compenso dovuto a vantaggio dei presentatori, abbiamo sostituito — se la memoria non mi inganna — alla dizione 60 per cento dell'indennità di trasferta, la cifra fissa di lire 90 per ogni protesto attuato. E non abbiamo fatto più menzione di ciò perché ritenevamo pacifico che anche senza la dizione di questa parola all'ufficiale giudiziario spettasse la trasferta.

Il testo che è venuto a noi dal Senato recava una diversa precisazione e, cioè, il 60 per cento dell'indennità di trasferta. Avendo noi soppressa nell'edizione approvata questa menzione, appare il dubbio che non competeva più questo diritto di trasferta. Non sarebbe equo che, dovendo gli ufficiali giudiziari versare queste 90 lire, non avessero poi una contropartita. È necessario, secondo me, dopo 90 lire, inserire la frase « cui compete il diritto di trasferta ».

GUERRIERI EMANUELE. Vorrei fare una considerazione. Forse si è fatto bene a rilevare ciò in sede di coordinamento. Il quesito posto serve a chiarire le nostre intenzioni. Quali sono le premesse da cui abbiamo preso l'avvio? La Commissione è partita dal presupposto che l'indennità di trasferta sia dovuta.

Il dubbio che essendosi sostituita a una forma di compenso un'altra, possa ritenersi escluso questo diritto, non dovrebbe porsi perché anche con la formulazione iniziale, non si attribuiva il diritto di trasferta, ma lo si

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

presumeva. Il presupposto rimane fermo. Dal nuovo testo non può scaturire, quindi, alcun effetto derogativo.

ANDREUCCI. Adesso, noi nei lavori preparatori facciamo delle dichiarazioni posteriori a cui non si sarebbe mai pensato.

BREGANZE. Dissento su quanto ha detto l'onorevole Andreucci.

ANDREUCCI. Io devo dichiarare che non ho neanche sospettato che il sistema di retribuzione delle 90 lire prevedesse poi la questione della trasferta, perché non se ne è parlato. Non solo non se ne è parlato in Commissione ma la questione non è stata neanche affrontata dalle norme in materia.

PRESIDENTE. Andiamo avanti in una discussione che è fuori luogo. L'articolo 91 del regolamento, al quale non possiamo sottrarci, indica quali sono i casi in cui è possibile il coordinamento; e questi casi sono soltanto due: la correzione di forma (e non mi pare che siamo in questo tema) e l'approvazione di emendamenti che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni.

Ora, se qualche punto appare scuro, possiamo chiarirlo in sede di verbale, tanto più se l'interpretazione o un migliore chiarimento viene dal Governo; ma non possiamo modificare la norma, perché saremmo in contrasto col citato articolo 91.

KUNTZE. Mi associo al Presidente, altrimenti in questa sede approveremo degli emendamenti che non sono stati affatto discussi.

PRESIDENTE. Ricordo anche alla Commissione che nella precedente seduta stavamo già per votare il disegno di legge a scrutinio segreto ed è stato uno scrupolo, dato che avevamo approvato una selva di emendamenti, che mi consigliò di rinviare ad altra seduta la votazione stessa, per evitare eventuali deficienze di forma. Ma, oltre questo, non possiamo andare.

BREGANZE. Prendendo atto dalla comunicazione del Presidente circa l'autentica interpretazione del regolamento, mi permetto di dire che ho la sensazione che quando abbiamo approvato il testo dell'articolo 4 supponevamo che la trasferta dovesse rimanere come dato di partenza. Se non è possibile inserire una dizione esplicita, in sede di verbale potremmo prendere atto di una dichiarazione del Governo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche sulla base dei chiarimenti del collega Relatore, sembra anche a me di ricordare che si è voluto in quella occasione

fare un uguale trattamento sia ai presentatori dei notai sia ai presentatori degli ufficiali giudiziari. Naturalmente restava sottinteso e implicito che all'ufficiale giudiziario spettavano i diritti di trasferta come suo compenso autonomo. Non ho nessuna difficoltà che questo risulti a verbale.

BREGANZE. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Possiamo invece inserire l'aggiunta proposta dall'onorevole Sottosegretario all'articolo 4, perché è soltanto una modificazione di forma che non modifica in alcun modo la sostanza della disposizione.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Gradirei che l'onorevole Presidente desse comunicazione alla Commissione di una proposta fattami pervenire dall'onorevole Comandini, relativa all'articolo 4, e da esse passata al Presidente. L'ultimo periodo dell'articolo 4, dice: « E esso (il verbale di protesto) è sottoscritto anche dal presentatore nell'ipotesi di cui agli articoli precedenti ». Nell'emendamento proposto dall'onorevole Comandini si limita l'accenno agli articoli 2 e 3 della legge, cioè ai notai e ai presentatori degli ufficiali giudiziari. Io ho già osservato che la limitazione lascerebbe una lacuna nella legge, perché non si saprebbe chi deve firmare l'atto di protesto quando questo è fatto dall'ufficiale giudiziario con la collaborazione dell'aiutante ufficiale giudiziario, ai sensi del n. 2 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Io ho già osservato che la dizione dell'articolo 4 non portava conseguenze gravi e che ad ogni modo saremmo fuori dei casi possibili di coordinamento.

Pongo in votazione l'articolo 4 del provvedimento con la rettifica proposta dall'onorevole Mannironi.

(E approvato).

All'articolo 6 si facevano delle osservazioni dove si dice « per una equa ripartizione fra le due categorie ». Propone il Governo di specificare i notai e gli ufficiali giudiziari.

Il Relatore sosteneva, d'altro canto, che è superfluo, per quel che può valere la cosa. La dizione dell'articolo 6 è chiarissima. Se vi fossero dei dubbi che non esistono, questo scambio di idee basterebbe da solo a chiarire ogni dubbio, ove il dubbio vi fosse.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, desidero chiarire meglio il mio pensiero. Posso ammettere che si tratti di un eccesso di scrupolo; però, mi pare che giacché siamo in grado di fare una norma quanto più perfetta possibile, questa aggiunta da me proposta serva ad eliminare qualsiasi dubbio nell'interprete di domani,

nel senso che non si possa pensare che le due categorie, a cui fa riferimento l'articolo 6, possano anche includere in certo modo i segretari comunali ai quali si è fatto accenno e di cui si è parlato all'articolo 1; precisando, invece, che si tratta dei notai e degli ufficiali giudiziari, non vi può essere luogo ad alcuna perplessità e ad alcun dubbio.

KUNTZE. Mi rendo conto di quello che ha detto il Sottosegretario. Però a me pare che il dubbio non debba assolutamente porsi, perché, se nell'articolo 6 si parla di categorie e si precisano due categorie, queste categorie non possono essere che esclusivamente quella dei notai e quella degli ufficiali giudiziari. Questo perché non potrebbe mai sorgere il dubbio che si siano voluti comprendere in questa categoria anche i segretari comunali; innanzitutto perché allora le categorie non sarebbero più due, ma diventerebbero tre; e poi perché i segretari comunali non sono abilitati ad elevare protesti che solamente in casi eccezionali che nella località in cui prestano servizio non vi siano né notai né ufficiali giudiziari.

La loro è una funzione di carattere accessorio e di carattere sussidiario per cui mi pare, onorevole Presidente, pur dando atto al rappresentante del Governo che la sua richiesta di precisazione è dovuta indubbiamente a un eccesso di scrupolo, che non vi sia bisogno di tale precisazione, perché la dizione della legge, così come è stata da noi approvata appare chiarissima e non può dar luogo a dubbi di interpretazione.

PRESIDENTE. Io penso che il chiarimento del Governo e la dichiarazione del Relatore che poc'anzi ci ha detto chi riteneva chiarissima la dizione dell'articolo 6 e l'intervento di alcuni componenti della Commissione siano sufficienti al riguardo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dopo questi chiarimenti, non insisto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 3829 sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

**Discussione del disegno di legge: Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato (4481).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato,

della Corte dei conti e della giustizia militare, e agli avvocati e procuratori dello Stato ».

Questo disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro) del Senato.

La V Commissione (Bilancio) della Camera ha espresso parere favorevole su questo provvedimento.

Il Relatore onorevole Bisantis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BISANTIS, *Relatore*. È di fondamentale interesse dello Stato e dei cittadini la realizzazione di una saggia ed efficiente amministrazione della giustizia, che giovi allo Stato, che garantisca e tuteli i diritti di tutti, che ispiri massima fiducia nei cittadini. Nel programma e nella sollecitudine attraverso i quali la democrazia cristiana si propone di raggiungere questa essenziale finalità, devono inquadarsi anche i problemi del numero, della distribuzione, dello stato giuridico e del trattamento economico dei magistrati.

Con la legge 4 gennaio 1963, n. 1, il Parlamento e il Governo hanno risolto il problema del numero, aumentando l'organico di 1.179 posti ed operandone una adeguata distribuzione, con possibilità di stabilire le piante organiche degli uffici giudiziari, sempre entro i limiti dei ruoli organici, mediante procedura rapida e semplice conclusa con decreto del Presidente della Repubblica; hanno trovato modo di risolvere — fino a quando non sarà emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario — il problema dello stato giuridico dei magistrati ed in particolare quello delle promozioni, adottando un sistema che ha incontrato sereni consensi e larghe approvazioni; hanno stabilito il principio di un autonomo e differenziato trattamento economico, sancito dalla legge 24 maggio 1951, n. 362, principio applicato da ultimo anche con l'aumento a lire 2.700.000 dello stipendio base per i « giudici ed equiparati » — articolo 35 della citata legge 4 gennaio 1963, n. 1, che modifica l'articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308.

In considerazione della natura delle funzioni giurisdizionali, che sono le più importanti e le più delicate della vita sociale, in considerazione, altresì, della particolare rilevanza costituzionale dello *status* dei magistrati ordinari, il Governo ravvisa l'opportunità di un miglioramento economico. È predisponendo, quindi, il disegno di legge n. 2394 presentato al Senato il 21 dicembre 1962 dal Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio, del tesoro e della difesa. Tale disegno di legge

che reca le norme circa la concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, estendeva il medesimo trattamento, al pari delle precedenti leggi in materia, ai magistrati amministrativi del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ai magistrati militari della giustizia militare, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

Le misure di tale indennità mensile, non pensionabile, attribuita con decorrenza 1° gennaio 1963, venivano determinate con riferimento alle categorie di funzione dei magistrati, secondo il nostro vigente ordinamento.

Torna opportuno ricordare schematicamente come tali indennità risultano stabilite:

*Magistrati ordinari:*

Funzioni di magistrato di Cassazione:

Primo Presidente, lire 120.000;

Procuratore generale e Presidente tribunale superiore acque pubbliche, lire 110.000;

Presidente sezione Corte cassazione ed equiparati, lire 90.000;

Consiglieri di Cassazione ed equiparati, lire 70.000;

Funzioni di magistrato, di Corte d'appello:

Consiglieri ed equiparati, lire 50.000;

Funzioni di magistrato di tribunale:

Giudici ed equiparati, lire 40.000;

Aggiunti giudiziari, lire 20.000;

Uditori giudiziari, lire 15.000;

Magistrati amministrativi del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, magistrati della giustizia militare, avvocati e procuratori dello Stato:

Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, lire 110.000;

Presidente di sezione del Consiglio di Stato, Presidente di sezione della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare e vice avvocati generali dello Stato, lire 90.000;

Consiglieri di Stato, Consiglieri della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale Supremo militare, Sostituti avvocati generali dello Stato, lire 70.000;

Primi referendari del Consiglio di Stato, primi referendari della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocato dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, lire 50.000;

Referendari del Consiglio di Stato, referendari della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato, lire 40.000;

Sostituti procuratori e giudici militari di prima classe, procuratori dello Stato, dopo quattro anni dalla nomina, lire 30.000;

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato, lire 24.000;

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato, lire 20.000;

Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato, lire 15.000.

La concessa indennità mensile viene ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato, che importi riduzione dello stipendio; ed è sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

All'onere finanziario di lire 1.800 milioni si provvede nell'esercizio in corso 1962-63 con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, con autorizzazione al Ministro del tesoro di apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

È prevista, infine, l'immediata entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione (Finanze e tesoro) del Senato in sede deliberante il 17 gennaio 1963, senza modificazioni ad eccezione di quella di ordine tecnico relativa alla copertura della spesa.

Con urgenza il provvedimento viene all'esame della IV Commissione (Giustizia) della Camera, cui il relatore propone l'integrale approvazione.

Qualche rilievo è pervenuto a riguardo della limitatezza dell'indennità e della data di decorrenza della concessione e delle erogazioni. Si è fatto presente che per tutti gli altri dipendenti dello Stato è stata concessa l'indennità integrativa a decorrere dal 1° gennaio 1962 e verrà distribuita dal 1° gennaio 1963 un'ulteriore indennità graduabile in misura maggiore di quella già corrisposta.

La soluzione adottata dalla legge che la Commissione si accinge ad approvare può anche non ritenersi definitiva, in rapporto a quella indipendenza economica dei magistrati assicurata già dai principi sanciti nella legge Piccioni del 1951, non raggiunta e non facilmente raggiungibile in pieno, ma contiene provvidenze adeguate che, come ha ritenuto l'altro ramo del Parlamento, possono essere accettate. Mentre è da respingere un qual-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

siassi riaggiamento ad altre provvidenze integrative concesse ad altre categorie, perché in contrasto con i principi dianzi ricordati e che vanno mantenuti fermi.

La delicatezza e la rilevanza dei compiti demandati alla magistratura, chiamata a giudicare le azioni dei cittadini, disponendo della loro libertà e del loro patrimonio e chiamata altresì a giudicare per la concezione dello stato di diritto, anche del comportamento della stessa autorità pubblica, fa pensare a un potere affidato ad uomini dotati di profonda cultura, ispirati da massima purezza di intenzioni, che abbiano il cuore sgombro da passioni, e l'animo scevro da preoccupazioni, specie di ordine economico. Perciò si è voluto anche un autonomo trattamento economico, che va sempre adeguato, ma che va sempre mantenuto autonomo.

Con questo disegno di legge concertato e convenientemente preparato, mentre si segue il principio dell'autonomo trattamento più volte ricordato, viene concessa un'indennità integrativa rapportata alle diverse funzioni, dettata da criteri accettabili e stabilita in misura aderente alle disponibilità finanziarie del momento. Ed è da rilevare com'è bene ha operato il Governo nel proporre la estensione del trattamento migliorativo ai magistrati amministrativi del Consiglio di Stato e della Corte dei conti che elevate e delicate mansioni svolgono in campo giurisdizionale oltre che nel settore consultivo e dei controlli; ai magistrati militari, cui è affidata la giustizia penale militare; ed agli avvocati e procuratori dello Stato, tanto impegnati in un crescente lavoro di salvaguardia e di difesa dei diritti e delle ragioni della pubblica amministrazione.

Propongo, quindi, l'approvazione del disegno di legge nel testo già approvato dal Senato e senza alcuna modificazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BREGANZE.** Ho ascoltato la relazione del collega Bisantis e credo che dobbiamo senz'altro approvare il disegno di legge. Desidero, però, fare due osservazioni di carattere generale. Questo disegno di legge riguarda non solo i magistrati ordinari, ma anche i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e gli avvocati e procuratori dello Stato. Ora rilevo, come ho già detto altre volte, che ci occupiamo di questo personale soltanto quando si tratta di modificarne il trattamento economico, mentre sia la Commissione di giustizia, sia il Ministro della giustizia in futuro potrebbero occuparsene anche in occasione di altri provve-

dimenti. Io esprimo l'auspicio che in avvenire vengano trattate a proposito di questo personale anche altri temi di fondo, mentre quello oggi in esame è un aspetto non sostanziale.

Inoltre il relatore si è riferito anche al fatto che le altre categorie di dipendenti dallo Stato hanno avuto determinate indennità. Ma io ricordo che nel 1951 si è attuato lo sganciamento della magistratura dagli altri dipendenti statali. Perciò non ritengo che possa essere un valido argomento quello che, avendo avuto gli altri dipendenti statali delle indennità con una certa decorrenza, lo stesso trattamento deve essere fatto anche ai magistrati. Capirei che si dicesse che i magistrati debbono dedicarsi a studi particolari e intensi, che non possono occuparsi di nessun'altra cosa, e via di seguito, per cui hanno bisogno di un trattamento economico maggiore di quello attuale; ma il riferimento costante al trattamento fatto agli altri impiegati statali è in antitesi col principio che si è voluto affermare nel 1951.

Se queste osservazioni solo valide, noi non neghiamo l'adeguamento, ma vogliamo che sia giustificato da una valutazione globale del tema.

**PINNA.** Vorrei dal relatore un chiarimento. Perché nel disegno di legge si parla di indennità mensile?

**BISANTIS, Relatore.** È una specie di indennità integrativa, ma non si chiama così, perché non si sono voluti agganciare i magistrati agli altri dipendenti dallo Stato, che hanno avuto una indennità integrativa. Si tratta di una indennità speciale per l'adeguamento economico, la quale ha decorrenza dal 1° gennaio 1963, il che la distingue anche dall'indennità concessa agli altri impiegati, la quale ha decorrenza dal 1° gennaio 1962. È prevista, poi, una indennità graduabile futura, di cui non abbiamo notizia. Io ho detto che si dà un'indennità ai magistrati per adeguare il loro trattamento economico, ma non si intende dimenticare la legge del 1951, che attribuisce un trattamento ai magistrati del tutto autonomo.

**ANDREUCCI.** Io pensavo personalmente di chiedere se era possibile vedere qual è la ragione di questo adeguamento che, in realtà un po' dalla relazione, ma più che altro da quello stampato che ci è pervenuto a tutti sembra si faccia riferimento ad altre categorie. Ora non mi pare, riportandomi a quello che ha detto l'onorevole Breganze, che da un punto di vista pratico, questo sia un ragionamento di grosso valore. Occorrerebbe vedere le posizioni dal punto di vista economico dei ma-

gistrati a cui viene aumentato lo stipendio attraverso questa indennità di adeguamento. Per questo, signor Presidente, dato che questa legge da approvare l'abbiamo avuta in un giro brevissimo di tempo; se fosse possibile fare un rinvio della stessa discussione generale, per poter esaminare questa posizione e renderci conto della giustezza della legge e dell'adeguamento degli aumenti degli altri funzionari.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ringrazio, prima di tutto, l'onorevole Bisantis per l'ampia, dettagliata e precisa relazione che ha fatto a questo disegno di legge.

Io non ho nulla da aggiungere a quanto si è detto. Io desidero soltanto dare una risposta, soprattutto all'onorevole Andreucci il quale ha proposto il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

Vorrei pregare l'onorevole Andreucci di non insistere in questa proposta di rinvio, perché l'accoglimento di essa eventualmente potrebbe portare alla gravissima conseguenza di non arrivare in tempo ad approvare il disegno di legge che, invece, è urgente e che è stato già approvato dal Senato e che attende soltanto la soluzione della Camera dei deputati. Qui, purtroppo, non possiamo fare discussioni sul *quantum* che viene assegnato globalmente ai magistrati come indennità mensile, sia pure non pensionabile. Questo disegno di legge, prima che fosse redatto in sede ministeriale è stato lungamente esaminato anche in discussioni che si sono svolte con i rappresentanti della magistratura i quali hanno finito col riconoscere che lo sforzo che faceva il Ministero del tesoro per assicurare la copertura della spesa di 1.800 milioni era il massimo che poteva essere fatto. E loro stessi si sono resi conto che non era possibile concedere indennità maggiori di quelle previste nei singoli articoli del disegno di legge. Perciò, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di approvare il testo così come il Senato lo ha di già approvato. Tutto ciò naturalmente non impedisce che nel prossimo avvenire, anche a breve scadenza, la posizione economica dei magistrati possa essere presa in esame per adeguare i loro stipendi e i loro emolumenti alla dignità della funzione e alle necessità della vita.

PREZIOSI OLINDO. In effetti il problema nei confronti dei magistrati con questo disegno di legge non viene risolto adeguatamente, perché si è detto che non si può attribuire ai magistrati l'indennità integrativa in quanto, con la legge Piccioni, è stata stabilita la loro

autonomia di fronte agli altri dipendenti dallo Stato. Però l'osservazione dell'onorevole Andreucci mi pare esatta, e ho visto, sia pure con la rapidità che è consueta in questa corsa vertiginosa di approvazione delle leggi, che l'indennità ai magistrati viene concessa proprio in rapporto ai coefficienti attribuiti in base alla equiparazione con gli ex gradi gerarchici. E questo è un errore, perché se si ritiene che si debbano considerare i magistrati autonomi di fronte agli altri impiegati dello Stato, dovendosi nei loro confronti provvedere a una indennità, questa doveva essere stabilita in misura diversa.

Ma debbo anche prendere atto di quello che ha dichiarato l'onorevole Sottosegretario. Emendamenti che potremmo proporre metterebbero in forse l'approvazione di questa legge e le conseguenze sarebbero gravi. Quindi bisogna rassegnarsi a questa situazione d'urgenza, e accettare le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, a nome del Governo, che cioè, sarà prossimamente preso in esame il trattamento economico dei magistrati per definirlo con criteri di equità e di giustizia.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'attribuzione dell'indennità è stata fatta tenendo presenti le funzioni esercitate dai singoli magistrati.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Andreucci di non insistere nella sua richiesta per le ragioni esposte dall'onorevole Sottosegretario.

ANDREUCCI. Io mi limiterò a non votare, perché ho capito le giustificazioni date dall'onorevole Sottosegretario. E desidero che questa dichiarazione risulti a verbale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

#### ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzioni, è attribuita una indennità mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

- a) funzioni di magistrato di Corte di cassazione: Primo Presidente della Corte di cassazione lire 120.000; Procuratore generale della Corte di cassazione; Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 110.000; Presidenti di Sezione della Corte di cassazione ed equiparati lire 90.000; Consiglieri di cassazione ed equiparati lire 70.000;
- b) funzioni di magistrato di Corte di appello: Consiglieri ed equiparati lire 50.000;
- c) funzioni di magistrato di Tribunale: Giudici ed equiparati lire 40.000; Aggiunti giudiziari lire 20.000; Uditori giudiziari lire 15.000.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Con effetto dalla data di cui all'articolo 1 ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli Avvocati e Procuratori dello Stato è attribuita una indennità mensile, non pensabile, nelle seguenti misure:

a) Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato lire 110.000;

b) Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocati generali dello Stato lire 90.000;

c) Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti Procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali dello Stato lire 70.000;

d) Primi referendari del Consiglio di Stato, Primi referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti Procuratori generali, Procuratori militari, Vice avvocato dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 50.000;

e) Referendari del Consiglio di Stato, Referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti Procuratori generali, Vice Procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato lire 40.000;

f) Sostituti Procuratori e Giudici militari di I classe, Procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 30.000;

g) Sostituti Procuratori e Giudici istruttori militari di II classe, Procuratori dello Stato lire 24.000;

h) Sostituti Procuratori e Giudici istruttori militari di III classe, Sostituti Procuratori dello Stato lire 20.000;

i) Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato lire 15.000».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

«L'indennità mensile prevista dalla presente legge è ridotta nella stessa proporzio-

ne della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« All'onere di lire 1.800 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La votazione a scrutinio segreto del provvedimento è rinviata alla prossima seduta.

**Discussione del disegno di legge: Riduzione delle tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento, effettuate in base alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (3466).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riduzione delle tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 ».

Il relatore onorevole Guerrieri Emanuele ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Con legge 18 ottobre 1955, n. 908, venne disposta la costituzione di un fondo di rotazione destinato al finanziamento di svariate iniziative economiche. In virtù del decreto del Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste del 12 ottobre 1956, n. 337, in detto territorio gli atti e contratti stipulati in



base alla citata legge usufruiscono della riduzione delle tariffe notarili nella misura del 75 per cento. Da ciò è derivata una situazione di sperequazione fra il territorio di Trieste e il territorio compreso nella provincia di Gorizia, situazione di sperequazione che è stata fatta presente dagli organismi economici della provincia di Gorizia e della quale si è reso conto il Governo, che ha quindi presentato questo disegno di legge in virtù del quale verrebbe aggiunto all'articolo 6 della legge 18 ottobre 1955 il comma seguente:

« Le tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla presente legge sono ridotte del 75 per cento ».

Con tale norma su tutto il territorio in cui opera la legge che ho citato le tariffe notarili applicabili diventano uniche.

Il disegno di legge è stato già approvato dal Senato e viene ora all'esame della nostra Commissione. Ne propongo l'approvazione alla Commissione di giustizia.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché, nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

**MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Il Governo raccomanda alla Commissione l'approvazione integrale del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Il provvedimento consta di un solo articolo del seguente tenore:

« All'articolo 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è aggiunto il seguente comma:

« Le tariffe notarili relative agli atti e ai contratti inerenti alle operazioni di finanziamento effettuate in base alla presente legge, sono ridotte del 75 per cento ».

Trattandosi di articolo unico, e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta della Commissione.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Capalozza: Modificazione dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3814).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Capalozza: « Modificazioni dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative

alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile ».

L'onorevole Breganze ha facoltà di svolgere la relazione.

**BREGANZE, Relatore.** Questa proposta per il suo valore morale meriterebbe un'ampia relazione, ma mi sembra che la relazione con cui il collega Capalozza, già di questa Commissione e attualmente al Senato, ha illustrato l'argomento, dia adeguata notizia del perché della proposta.

Come i colleghi ricorderanno, nel corso della passata legislatura, la collega Dal Canton Maria Pia ha presentato una proposta intesa a tutelare specie dal punto di vista morale i figli naturali. Ne è uscita la legge 31 ottobre 1945, n. 1064, cui è seguito il regolamento 2 maggio 1957, n. 432. Per la verità non sono rimasto entusiasta delle conseguenze di questo regolamento. Ne è conseguito che in tutti gli atti notarili è sparito ogni riferimento alla paternità e siamo tutti identificati soltanto con la data di nascita.

Tra l'altro la legge del 1955 non aveva esattamente preveduto al fine del rilascio di estratti di nascita e altri certificati in tema di nascita e matrimonio, l'ipotesi del figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e poi successivamente adottato o affiliato. Sono state inserite nell'articolo 186 determinate norme le quali prevedessero come quel figlio dovesse risultare negli estratti ora menzionati. Ne è risultata una incongruenza. L'onorevole Capalozza in proposito dice: « Quale situazione ne consegue per i figli legittimi avuti dal figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato o affiliato? Ne consegue che negli estratti, atti e documenti dello stato civile, il loro genitore, adottato o affiliato, figurerà chiamarsi col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante, mentre i figli legittimi di lui figureranno ancora col doppio cognome, ossia col cognome del genitore che aveva effettuato l'adozione o affiliazione ».

E per essere più preciso il collega Capalozza dice: « Per migliore intelligenza della cosa facciamo un caso pratico. Poniamo che Tizio figlio naturale riconosciuto dalla madre, si chiamasse Antonio Rossi. Successivamente fu adottato o affiliato dal proprio genitore naturale che si chiamava Bianchi, cosicché il suo cognome divenne Bianchi Rossi. Essendosi egli sposato, prima dell'entrata in vigore della legge n. 1064, del 1955, ai suoi figli legittimi è stato ovviamente imposto il cognome di Bianchi Rossi. Però, in forza della

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

nuova legge l'Antonio Bianchi Rossi, negli estratti, atti e documenti dello stato civile viene indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo, sicché figurerà così indicato: Antonio Bianchi. Senonché, i suoi figli legittimi continueranno ad essere indicati col doppio cognome di Bianchi Rossi, essendo questo il cognome del loro padre allorché nacquero. Ne consegue che, perfino sullo stato di famiglia di Antonio Bianchi, i di lui figli figureranno con un cognome diverso da quello del padre.

Per ovviare a ciò, il collega Capalozza ha suggerito una norma: « Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato o affiliato spetta anche ai figli legittimi di costui ».

In sede di discussione, il Ministro Bosco ha opportunamente rilevato che era bene rivedere il testo di questo articolo 4.

Ne è conseguita la formula che il Senato ci ha inviato, formula che impedisce che il figlio naturale riconosciuto dal genitore, poi adottato o affiliato, abbia un cognome più complesso del padre. Inoltre sono state ritoccate alcune espressioni della legge del 1955, che erano poco felici. Per esempio quella in cui si diceva che il figlio naturale è indicato col solo cognome dell'adottante o affiliante. Il Senato ha preferito precisare che il figlio naturale « assume il cognome dell'adottante o dell'affiliante ».

Vi sono altre modificazioni, di dettaglio nella sostanza, ma nella forma più perfette.

Mi astengo da un'ulteriore illustrazione e, forte anche della discussione svoltasi al Senato, propongo ai colleghi di approvare la proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**ANDREUCCI.** Non capisco la ragione di modificare la prima parte dell'articolo, mentre capisco l'ultima parte, che concretamente prescrive quello che è stato proposto dal senatore Capalozza.

**BREGANZE, Relatore.** La modificazione proposta dall'onorevole Capalozza è sostanziale. Nell'occasione si è ritenuto opportuno fare anche qualche modificazione di forma, che, a mio avviso, è utile.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Il Governo è favorevole alla proposta di legge nel testo approvato dal Senato.

**PRESIDENTE.** La proposta di legge consta del seguente articolo unico:

« L'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è sostituito dal seguente:

« Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:

« Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore o che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito, sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile.

Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui. L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato ».

Trattandosi di articolo unico, e non essendovi emendamenti, la proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto nella prossima seduta della Commissione.

**La seduta termina alle 20,10.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI